INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI

# Art. 5

## Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi |
| Estremi | Decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-materia-di-accise-sui-prodotti-petroliferi/art-5-agevolazioni-sul-gasolio-e-sul-gpl-impiegati-nelle-zone-montane-ed-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it